



CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-BORSA DI STUDIO”

CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE (BANDO)

ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2009-2010

Articolo 1 Spese contribuibili

1. Il contributo può essere concesso per le spese relative a:
 - a) frequenza (sono comprese, oltre alle tasse di iscrizione e di esame, le rette ed i contributi alle scuole per i corsi ordinari di studio, per i corsi complementari, per le attività di arricchimento formativo, per i viaggi di istruzione e per le spese di convitto);
 - b) trasporto pubblico per raggiungere la scuola (sono escluse le spese per l'uso di mezzi privati di trasporto);
 - c) mensa;
 - d) sussidi scolastici (esempio: attrezzature e materiale vario necessari per le esigenze didattiche ed utilizzati nell'ambito scolastico; sono esclusi i libri di testo, in quanto contemplati in altra diversa e specifica normativa),che il richiedente sosterrà, per la studentessa o lo studente per l'anno 2009-2010.
2. Il contributo può essere concesso se la spesa è di importo uguale o superiore ad € 51,65.

Articolo 2 Istituzioni scolastiche o formative frequentate

1. Il contributo può essere concesso, se la studentessa o lo studente, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, sono iscritti e frequentano effettivamente uno dei seguenti tipi di Istituzioni:
 - a) scolastiche statali primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado;
 - b) scolastiche paritarie (private e degli enti locali) primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado;
 - c) formative accreditate dalla Regione del Veneto, in relazione ai percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003, che non ottengono dalla Regione il rimborso delle spese di istruzione.

Articolo 3 Residenza della studentessa o dello studente

1. Il contributo può essere concesso, se la studentessa o lo studente hanno la residenza nella Regione Veneto.

**Articolo 4
Richiedenti**

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, purché iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
2. In particolare, può essere richiesto:
 - a) da uno dei genitori, che ha iscritto il figlio;
 - b) dal tutore, che ha iscritto il soggetto sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli. 343 e seguenti del codice civile;
 - c) direttamente dalla studentessa o dallo studente iscritto, se maggiorenne.

**Articolo 5
Limiti di reddito**

1. Il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un I.S.E.E. inferiore od uguale ad € 12.405,09.
2. Il nucleo familiare del richiedente e l'I.S.E.E. sono determinati ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e del D.P.C.M. 221/1999.
3. La certificazione I.S.E.E. deve essere relativa ai redditi 2008, dichiarati nel 2009.

**Articolo 6
Importi fissi massimi**

1. Il contributo può essere concesso fino agli importi fissi massimi seguenti, per ciascun livello di istruzione:
 - a) Istituzione scolastica primaria: € 100,00
 - b) Istituzione scolastica secondaria di I grado: €120,00
 - c) Istituzione scolastica secondaria di II grado: € 140,00
 - d) Istituzione formativa (3 anni): € 140,00.
2. Entro l'importo fisso massimo, il contributo è assegnato a ciascun beneficiario in proporzione alle risorse disponibili.
3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, i suddetti importi potranno essere aumentati proporzionalmente.

**Articolo 7
Cumulabilità con altri contributi**

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi.
2. In ogni caso, il contributo non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.

Articolo 8 Domanda

1. La domanda deve essere:
 - a) compilata seguendo tutte le Istruzioni allegato al Modulo di domanda;
 - b) compilata sul Modulo di domanda, reperibile presso i Comuni, le Istituzioni scolastiche e formative, o scaricabile dal sito internet: www.regione.veneto.it/istruzione;
 - c) sottoscritta dal richiedente (genitore della studentessa o dello studente, o chi ne esercita la patria potestà, ovvero studentessa o studente medesimo, se maggiorenne);
 - d) accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente (fronte-retro), pinzata sul Modulo di domanda;
 - e) corredata da una copia della certificazione I.S.E.E.;
 - f) consegnata o spedita al Comune di residenza dello studente, entro il termine perentorio del 15/10/2009 (in caso di spedizione a mezzo raccomandata, anche semplice, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante).

2. Nel Modulo di domanda il richiedente dichiara tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 9 Cause di esclusione dal contributo

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
 - a) la carenza della copia del documento di riconoscimento valido del richiedente (fronte-retro), pinzata sul Modulo di domanda;
 - b) la consegna o la spedizione della domanda al Comune oltre il termine perentorio del 15/10/2009;
 - c) la carenza della dichiarazione del cognome e nome del richiedente, o la non desumibilità degli stessi dalla domanda o dal documento di riconoscimento;
 - d) la carenza della dichiarazione del cognome e nome della/o studentessa/studente, o la non desumibilità degli stessi dalla domanda;
 - e) la carenza della dichiarazione della residenza della/o studentessa/studente;
 - f) la carenza della dichiarazione dell'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare;
 - g) la carenza della dichiarazione dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata;
 - h) la carenza della sottoscrizione del richiedente, qualora non vi sia la copia del documento di riconoscimento valido del richiedente;
 - i) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi del precedente articolo 1;
 - l) la spesa di importo inferiore ad € 51,65;
 - m) la residenza della/o studentessa/studente fuori della Regione Veneto;
 - n) la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all'articolo 2;
 - o) l'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 12.405,09.

2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente regionale competente in materia di istruzione con proprio provvedimento.

Articolo 10

Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

Articolo 11

Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, il Comune o la Regione possono chiedergli la dichiarazione e l'esibizione dei seguenti dati e documenti:
 - a) certificato del calcolo dell'I.S.E.E.;
 - b) cognome e nome dei singoli componenti del nucleo familiare e, in relazione a ciascuno di essi, tutti gli elementi che devono essere utilizzati per il calcolo dell'I.S.E.E.;
 - c) documentazione della spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce anche uno solo dei dati o documenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.

Articolo 12

Compiti dei Comuni

1. I Comuni provvedono a :
 - a) dare la più ampia diffusione all'iniziativa, avvalendosi anche della collaborazione delle Istituzioni scolastiche e formative;
 - b) distribuire il Modulo di domanda;
 - c) ricevere le domande;
 - d) svolgere l'istruttoria delle domande;
 - e) comunicare alla Regione, al termine dell'istruttoria, e comunque entro il 16/11/2009, esclusivamente via e-mail, il numero delle domande, pervenute nel termine e ritenute ammissibili, suddivise per livello di istruzione;
 - f) controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese dai richiedenti all'interno delle domande, ai sensi della vigente normativa;
 - g) pagare i contributi ai beneficiari, a seguito della pubblicazione del Piano regionale di riparto, sul sito internet: www.regione.veneto.it/istruzione;
 - h) mantenere nei bilanci comunali eventuali economie di spesa, con vincolo di destinazione.
 - i) solo nel caso in cui si siano verificate delle economie di spesa: trasmettere la rendicontazione, relativa alle somme erogate, esclusivamente via e-mail, utilizzando l'apposito modulo che sarà inserito sul sito internet www.regione.veneto.it/istruzione unitamente alla pubblicazione del Piano regionale di riparto.

Articolo 13

Compiti della Regione

1. La Regione provvede a:

- a) approvare il Piano regionale di riparto, sulla base del numero delle domande (distinto per livello di istruzione) comunicato dai Comuni;
- b) pubblicare il Piano regionale di riparto sul sito internet: www.regione.veneto.it/istruzione;
- c) concedere il contributo ai richiedenti, nei limiti delle risorse disponibili;
- d) trasferire ai Comuni le somme da pagare; per determinare l'importo da corrispondere ai singoli Comuni.